



COMUNE DI ANDEZENO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

Originale

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE n. 19 / 2015

27/07/2015

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - anno di imposta 2015. Determinazione aliquote I.M.U. (imposta municipale propria).

L'anno **duemilaquindici** addi **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GAI Franco - Sindaco	Si
2. AMBRASSA Agostino - Vice Sindaco	Si
3. BERGANTIN Mattia - Consigliere	Si
4. LIUNI Marianna - Assessore	Si
5. CAVAGLIATO Mario - Consigliere	Giust.
6. VACCHINA Ettore - Consigliere	Si
7. BERTOTTO Ezio - Consigliere	Si
8. MISEO Vincenzo - Consigliere	Si
9. CIVERA Riccardo - Consigliere	Si
10. PENNAZIO Stefano - Consigliere	Si
11. LA GANGA Mario - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Risulta assente giustificato il sig.: CAVAGLIATO Mario.

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig. BERNARDO Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAI Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

Deliberazione n. 19 / 2015

Oggetto:

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - anno di imposta 2015. Determinazione aliquote I.M.U. (imposta municipale propria).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su PROPOSTA del Sindaco Sig. Franco Gai.

UDITA la relazione del Sindaco Sig. Franco Gai come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Non essendoci consiglieri iscritti a parlare;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano da n. 10 presenti, di cui:

favorevoli n. 7

astenuti n. ==

contrari n. 3 (Civera Riccardo, Pennazio Stefano, La Ganga Mario)

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - anno di imposta 2015. Determinazione aliquote I.M.U. (imposta municipale propria).

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 10 presenti, di cui: voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Civera Riccardo, Pennazio Stefano, La Ganga Mario), voti contrari n. ==, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 dichiara la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - anno di imposta 2015. Determinazione aliquote I.M.U. (imposta municipale propria).

Su proposta del Sindaco Sig. Franco GAI.

Premesso che:

- I commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge 147/2013 hanno istituito, a decorrere dal 1/01/2014 l'imposta unica comunale (I.U.C.), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- I Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 possono disciplinare l'imposta unica comunale, nelle sue tre componenti, fermi restando i principi ed i limiti fissati dalla legge.
- E' altresì demandata al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe riferite alle tre componenti impositive.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2014 veniva approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (I.U.C.), che qui si intende richiamato.
- Con precedentemente deliberazione assunta nella presente seduta è stato ulteriormente modificato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (I.U.C.), ed in tale ultima versione viene qui integralmente richiamato.

Visto l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria, I.M.U., già disciplinata dal D.Lgs. 23/2011 - a decorrere dall'anno 2012, prevedendone l'applicazione a tutti i comuni del territorio nazionale sulla base della disciplina di cui allo stesso art. 13 e di cui al D.Lgs. 504/1992 se ed in quanto richiamato.

Richiamato l'art. 1 della Legge 147/2013 il quale, nell'istituire a decorrere dal 2014 l'imposta unica comunale (comma 639), di cui l'imposta unica comunale (IMU) è una componente, prevede al comma 703 che: "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU".

Richiamata quindi la disciplina oggi in vigore ed in particolare evidenziato quanto segue:

- Il citato art. 13 del D.L. 201/2011, nel testo modificato della Legge 147/2013, al comma 2 prevede che: "2. *L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. [...]. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di*



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota comma il comodato appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- b) *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24/06/2008.*
- c) *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.*
- d) *a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”*
 - Il comma 9 bis dell'art. 13, come modificato da ultimo dal D.L. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, prevede altresì che “*a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”*.
 - Il comma 708 della Legge 147/2013 infine che “*a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, relative ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 D.L. 214/2011;*
 - La disciplina che deriva dall'Art. 13 D.L. 201/2011, con le modifiche apportate dai disposti normativi che si sono susseguiti, relativamente all'anno di imposta 2014, prevede il seguente quadro di aliquote:
 - *Comma 6 – l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0.76 per cento.*
 - *Comma 7 – l'aliquota è ridotta allo 0.4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. [...].*
- L'art. 9 bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla Legge 80/2014 modifica la disciplina impositiva degli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero, in particolare:
 - Non è più data facoltà ai Comuni di assimilare, ai fini dell'I.M.U., all'abitazione principale tali unità immobiliare;
 - A decorrere dal 2015 sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno in misura ridotta di due terzi, a determinate condizioni.
 - Al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 viene inserito il seguente periodo: “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di Residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”. Altra condizione necessaria per usufruire della riduzione



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

è che il Paese Estero che eroga la pensione sia anche il paese di residenza del soggetto passivo.

- L'art. 1 comma 380 della Legge 228/2012, così come modificato dalla legge n. 64/2013, di conversione del D.L. 35/2013, ha disposto, alla lettera a) che “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011”, ed alla lettera f) che “è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)”.
- Alla lettera g) si aggiunge che “i comuni possono aumentare sino a 0.3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0.76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;
- Il comma 730 della Legge 147/2013 ha inoltre introdotto i commi 380-ter e 380-quater dell'articolo 1 comma 380, Legge 228/2012, nel testo che riporta: “380- ter – per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:
 - a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione;
 - b) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e Autonomie Locali, da emanare [...] entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:
 - 1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;
 - 2) della soppressione dell'I.M.U. sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
 - 3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- c) *in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i quindici giorni successivi;*
- d) *con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai comuni potestà regolamentare nell'ambito dei tributi propri e specificatamente la competenza consiliare in materia di determinazione dell'aliquota dell'I.M.U. prevista dallo stesso art. 13, D.L. 201/2011.

Rilevato inoltre come il legislatore, nel riservare allo Stato il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota del 7.6 per mille ai fabbricati produttivi censiti nella categoria catastale D, abbia preservato la facoltà per i comuni di aumentare fino a 0.3 punti percentuali l'aliquota standard.

Evidenziato infine che l'art. 4, comma 5 bis, del D.L. 16/2012, convertito dalla Legge 44/2012, modificato dal comma 2 dell'art. 22 del D.L. 66/2014, convertito dalla legge 89/2014 ha stabilito che "con decreto di natura non regolamentare sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1, dell'art. 7 D.Lgs. 507/92, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri terreni";

Dato atto che i terreni agricoli ubicati sul territorio del Comune di Andezeno, in forza della delimitazione effettuata ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/77 e dell'elencazione contenuta nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, sono stati ricompresi, sino ad ora, in area montana o collinare e come tali, per effetto dell'art. 7 commi 1, lett. H) del D.Lgs. 504/92, richiamato dal D.Lgs. 23/2011 istitutivo dell'I.M.U., considerati esenti da imposta immobiliare comunale (ICI, IMU).

Evidenziato come, in forza dei precitati disposti normativi ed in particolare del Decreto Ministeriale 28/11/2014 (pubblicato in G.U. 6/12/2014) i terreni ubicati nel territorio del Comune di Andezeno non rientrino più nella fascia di esenzione da imposta, essendo il comune situato ad un'altitudine inferiore a 600 m slm..

Valutata quindi l'opportunità di stabilire un'aliquota ordinaria avvalendosi della facoltà concessa dal legislatore all'art. 13 comma 6, del D.L. 201/2011 come convertito e ulteriormente modificato.

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale – capitolo II – I.M.U., approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 30/07/2014, e ulteriormente modificato con propria precedente deliberazione, il quale all'art. 13 dispone l'assimilazione ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste per tali fattispecie, delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse unità non risultino locate e di quelle concesse in comodato gratuito, con le limitazioni e condizioni ivi indicate.

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 708 della Legge 147/2013 il quale recita: "a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito,



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 e s.m. e i., relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201/2011.

Richiamate la deliberazione C.C. n. 24 del 31/10/2012 con la quale sono state stabilite le aliquote IMU per l'anno 2012, la deliberazione C.C. n. 5 del 2/05/2013 integrata con la deliberazione C.C. n. 21 del 14/11/2013 e la deliberazione C.C. n. 36 del 30/07/2014 con la quale sono state stabilite le aliquote IMU per l'anno 2014 e ritenuto, alla luce della volontà di contemperare la complessiva pressione fiscale dell'Ente sui contribuenti con l'esigenza di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi alla collettività, anche alla luce della riforma del sistema fiscale locale ed a fronte degli ulteriori tagli disposti dalle varie disposizioni legislative (D.L. 78/2010 – Decreto Salva Italia, D.L. 201/2011 – Spending Review, D.L. 95/2012 – Decreto Irtpf, D.L. 66/2014 – e Legge di Stabilità 2015, Legge 190/2014), di confermare le aliquote relative all'Imposta municipale propria – I.M.U. - per l'anno 2015 come già determinate per l'anno 2014, integrando le stesse con le nuove disposizioni di legge, così come di seguito riportata:

TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA I.M.U. –ANNO 2015
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7) – ad eccezione di categorie catastali A/1 – A/8 e A/9.</p> <p>- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;</p> <p>- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;</p> <p>- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E. ed alle condizioni previste dalla Risoluzione del M.E.F. n. 6/DF del 26/06/2015 e sempre che la stessa non risulti locata ;</p> <p>- pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una sola unità pertenziale.</p>	<p>ESENTE</p>
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7) - DETRAZIONE € 200,00.</p>	<p>4,0 per mille</p>
<p>ALIQUOTA ORDINARIA:</p> <p>a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;</p> <p>b) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali</p>	<p>8,5 per mille</p>



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

<p>C/2 – C/6 – C/7 che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principali;</p> <p>c) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;</p> <p>d) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);</p> <p>e) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D; <u>(DI CUI 7.6 per mille ALLO STATO E 0.9 PER MILLE AL COMUNE)</u></p>	
<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p>	<p>ESENTI</p>
<p>a) aree edificabili.</p> <p>b) abitazione principale concessa in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, (solo figli e genitori) che le utilizzano quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica.</p>	<p>7,6 per mille</p>
<p>TERRENI AGRICOLI</p> <p>➤ POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA l'imposta si calcola tenendo conto dei seguenti scaglioni e percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esenzione per imponibile fino a Euro 6.000,00; • 30% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 6.000,00 fino a Euro 15.500,00; • 50% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 15.500,00 fino a Euro 25.500,00; • 75% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 25.500,00 fino a Euro 32.000,00; • 100% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 32.000,00. 	<p>7,6 per mille</p>
<p>PER I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA DETRAZIONE DI € 200,00 PER OGNI CONTRIBUENTE ANCHE SE COINTESTATARIO DEGLI STESSI TERRENI.</p> <p>➤ POSSEDUTI DA TUTTI GLI ALTRI</p>	<p>7,6 per mille</p>

Dato atto che il gettito dell'imposta municipale propria che presumibilmente deriverà da tale sistema di aliquote, al lordo della quota di alimentazione del fondo di solidarietà è stimato in € 350.000,00;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2014)";



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che ha introdotto “Il nuovo ordinamento contabile” per le amministrazioni pubbliche territoriali a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 correttivo del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2015)”;

VISTA la legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamati in particolare i seguenti atti:

- a) Il decreto del Sindaco 08 del 29/12/2014 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune per l'anno 2015;
- b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/07/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014;
- c) La deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 18/09/2014 con la quale sono stati attribuiti ai Responsabili dei singoli servizi le risorse ed i budgets di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, articolo unico, con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2015;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, articolo unico, con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2015;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, articolo unico, con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Propone che il Consiglio comunale approvi la seguente

DELIBERA

1. Di approvare le aliquote I.M.U. per l'anno di imposta 2015 così come di seguito descritto:



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE	ALiquota I.M.U. - ANNO 2015
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 - C/6 - C/7) - ad eccezione di categorie catastali A/1 - A/8 e A/9.</p> <p>- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;</p> <p>- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;</p> <p>- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E. ed alle condizioni previste dalla Risoluzione del M.E.F. n. 6/DF del 26/06/2015 e sempre che la stessa non risulti locata ;</p> <p>- pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 nella misura massima di una sola unità pertinenziale.</p>	<p style="text-align: center;">ESENTE</p>
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1 - A/8 - A/9 E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 - C/6 - C/7) - DETRAZIONE € 200,00.</p>	<p style="text-align: center;">4,0 per mille</p>
<p>ALiquota ORDINARIA:</p> <p>f) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;</p> <p>g) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principali;</p> <p>h) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;</p> <p>i) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);</p> <p>j) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D; (DI CUI 7.6 per mille ALLO STATO E 0.9 PER MILLE AL COMUNE)</p>	<p style="text-align: center;">8,5 per mille</p>



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
c) aree edificabili. d) abitazione principale concessa in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, (solo figli e genitori) che le utilizzano quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica.	7,6 per mille
TERRENI AGRICOLI ➤ POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA l'imposta si calcola tenendo conto dei seguenti scaglioni e percentuali: <ul style="list-style-type: none"> • esenzione per imponibile fino a Euro 6.000,00; • 30% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 6.000,00 fino a Euro 15.500,00; • 50% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 15.500,00 fino a Euro 25.500,00; • 75% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 25.500,00 fino a Euro 32.000,00; • 100% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 32.000,00. PER I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA DETRAZIONE DI € 200,00 PER OGNI CONTRIBUENTE ANCHE SE COINTESTATARIO DEGLI STESSI TERRENI. ➤ POSSEDUTI DA TUTTI GLI ALTRI	7,6 per mille
	7,6 per mille

2. di dare atto che è rispettato il vincolo di cui ai commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 in base ai quali la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31/12/2013.
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la prevista pubblicazione sul sito del Ministero con le modalità previste dalla vigente normativa.

Con successiva e separata votazione ad _____ di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

Oggetto: **Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - anno di imposta 2015. Determinazione aliquote I.M.U. (imposta municipale propria).**

Ai sensi e per gli effetti del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri dei dirigenti dei servizi, in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica: favorevole;

Andezeno, li 01/07/2015.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(BERNARDO dott. Arnaldo)

b) alla regolarità contabile: favorevole.

Andezeno, li 01/07/2015.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(BERNARDO dott. Arnaldo)



COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
GAI Franco



Il Segretario Comunale
BERNARDO Arnaldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 300 del Registro Pubblicazioni
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione n. 19 è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **29-lug-2015** al **13-ago-2015** mediante affissione all'albo pretorio comunale on line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).
Andezeno, li **29-lug-2015**



Il Responsabile del servizio
BERNARDO Arnaldo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **29-lug-2015**

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Andezeno, li 29-lug-2015



Il Responsabile del servizio
BERNARDO Arnaldo